

VERBALE DI ACCORDO EX ART. 4, COMMA 5 LEGGE N. 223/1991

Il giorno 21 dicembre 2020, mediante collegamento tramite la piattaforma Meet Google iniziato alle ore 19:00 circa, si sono incontrati:

- Il fallimento "Camañeu Italia S.r.l." (con sede legale in Milano, via Caldera n. 21, codice fiscale e numero di iscrizione al registro imprese 13443310159 – qui di seguito la "Società") rappresentato dal Curatore fallimentare dott. Antonino Edmondo F. Ficalora, assistito dall'Avv. Paola Mariani, collegati dagli uffici del Curatore in Milano

e

- FILCAMS-CGIL, rappresentata da Andrea Montagni
- FISASCAT-CISL, rappresentata da Stefania Chicca
- UILTUCS, rappresentata da Antonio Vargiu

(qui di seguito le "OO.SS." e, unitamente alla Società, le "Parti")

PREMESSO CHE

- a) La Società, operativa nel settore della distribuzione e del commercio di articoli di abbigliamento femminile ed accessori di moda a marchio *Camañeu*, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano, con sentenza del 5 novembre 2020 depositata in data 6 novembre 2020, n. 510/2020 (R.G. 497/2020), Giudice Delegato dott. Carmelo Barbieri e Curatore dott. Antonino Edmondo F. Ficalora.
- b) Il Tribunale di Milano – Sezione Fallimentare non ha disposto la prosecuzione temporanea dell'attività della Società che, pertanto, è cessata alla data del fallimento.
- c) Al 18 dicembre 2020, la Società aveva complessivamente in forza n. 140 dipendenti con contratto a tempo indeterminato, il cui rapporto di lavoro è soggetto alle disposizioni del CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi (comunemente conosciuto come "CCNL Commercio") sottoscritto da Confcommercio.

La forza lavoro risulta composta, alla data odierna, da n. 139 dipendenti con contratto a tempo indeterminato, in ragione delle dimissioni rassegnate da una dipendente nel mentre.
- d) La forza lavoro risulta impiegata presso diverse unità operative (nello specifico, n. 44 punti vendita) dislocate nelle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Trentino Alto-Adige, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Sicilia, nonché presso la sede legale della Società (sita in Milano).
- e) Non sono presenti, all'interno della Società, rappresentanze sindacali aziendali ovvero unitarie (RSA / RSU), né la Società ha in forza dipendenti con il livello contrattuale di "dirigente" o lavoratori con contratto a tempo determinato.
- f) Con comunicazione del 18 dicembre 2020, spedita in pari data, il Curatore fallimentare ha avviato la procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991 per tutto il personale in forza, anche a seguito dell'autorizzazione ricevuta dal Giudice dott. Barbieri su istanza per la nomina di un legale per tale finalità.
- g) I motivi posti alla base della procedura di riduzione di personale sono stati dettagliatamente indicati nella suddetta comunicazione di avvio, i cui contenuti si intendono qui integralmente trascritti e riprodotti.

AM

Chicca

AV

A

- h) Le OO.SS. Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTuCS hanno subito richiesto un incontro per l'esame congiunto tra le Parti ex art. 4, comma 5, della citata legge.
- i) Le Parti si sono incontrate in data odierna per dar corso alla fase di consultazione sindacale prevista dalla normativa in vigore ed approfondire i motivi posti alla base della riduzione di personale.
- j) Nel corso dell'odierno incontro sono state ulteriormente approfondite le cause che hanno determinato la cessazione dell'attività della Società, nonché la avvenuta dichiarazione di fallimento della Società da parte del Tribunale di Milano – Sezione Fallimentare nel contesto della quale non è stato previsto né disposto l'esercizio provvisorio, anche parziale, dell'attività.
- k) È stata altresì valutata la possibilità di ricorrere ad ammortizzatori sociali ovvero di adottare misure alternative alla riduzione del personale, nonché la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento, come previsto dalle disposizioni vigenti.
- l) Dopo ampia discussione, le Parti hanno raggiunto un'intesa alle condizioni di seguito indicate.

TUTTO CIÒ PREMESSO, A CONCLUSIONE DELLA RIUNIONE ODIERNA, CON CUI SI ESAURISCE LA PREDETTA PROCEDURA, È STATO RAGGIUNTO TRA LE PARTI IL SEGUENTE ACCORDO

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante, sostanziale e inscindibile del presente verbale di accordo sindacale.
2. La Società comunica l'impossibilità adottare soluzioni alternative ai licenziamenti (tra cui il ricorso ad ammortizzatori sociali ovvero di adottare misure alternative) e conferma la necessità di provvedere ai recessi per riduzione di personale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della Legge n. 223 del 1991, dell'intera forza lavoro, tutta risultante strutturalmente e definitivamente in esubero.
3. La Società, pertanto, procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro di tutto il personale attualmente in forza con contratto di lavoro a tempo indeterminato (n. 139 persone), nell'ambito delle funzioni / profili professionali già dettagliati nella comunicazione di avvio della procedura (qui nuovamente allegati, debitamente aggiornati in ragione delle dimissioni di una persona, rassegnate successivamente alla data di invio della comunicazione di avvio della presente procedura). La Società, inoltre, non ha la possibilità ricorrere o garantire misure di accompagnamento.
4. Le OO.SS. prendono atto di quanto dichiarato ai punti 2. e 3..
5. Le Parti si danno reciprocamente atto che non trovano applicazione i criteri di cui all'art. 5, comma 1 della Legge n. 223/1991 stante la cessazione dell'attività aziendale e, conseguentemente, il personale eccedente coincide con l'intera forza lavoro impiegata.
6. La Società si impegna alle comunicazioni di legge e alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria per la definizione delle spettanze economiche di ciascun lavoratore preparando i prospetti paga di tutti i lavoratori.
7. Le Parti si danno reciprocamente atto che non trovano applicazione le preclusioni e le sospensioni di cui all'art. 12, comma ^{9 e 10} 11 del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137 trattandosi di licenziamenti comminati da una procedura fallimentare ove non è stato previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa ovvero ne sia stata disposta la cessazione.
8. Le Parti prendono altresì atto che trattandosi di cessazione totale delle attività per il personale non verranno applicati i criteri di scelta di cui art. 5, comma 1 della Legge n. 223/91 e, in ragione della

AM

Schia

AV

A

sottoscrizione del presente accordo, la risoluzione dei rapporti di lavoro avverrà a partire dal 22 dicembre 2020 e terminerà entro i termini di legge.

Stante le motivazioni che hanno determinato l'avvio della procedura di licenziamento collettivo e la cessazione dell'attività della Società nei termini descritto nella citata lettera del 18 dicembre 2020 e nuovamente affrontati in questa sede, le Parti si danno atto che il periodo di preavviso non potrà essere lavorato.

9. La Società, nel corso dell'incontro sindacale tenutosi in data odierna, ha fornito la più ampia informazione in ordine alla situazione aziendale, dando riscontro puntuale ad ogni richiesta di chiarimenti avanzata dalle OO.SS..
10. Le Parti si danno reciprocamente atto che nessun vizio ha inficiato la comunicazione di avvio della presente procedura (incluso il relativo allegato) e la conseguente consultazione.
11. Con la sottoscrizione del presente verbale anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 comma 12 della Legge n. 223/1991 e art. 1, comma 5 Legge n. 92/2012, le Parti riconoscono e si danno, quindi, atto dell'esauritivo espletamento dell'esame congiunto e di aver positivamente esperito con accordo la procedura di riduzione del personale avviata con comunicazione del 18 dicembre 2020, sicché non si rendono necessari ulteriori o differenti incontri con le OO.SS. (incluse le relative articolazioni territoriali).

Il presente accordo sindacale viene letto, confermato, accettato e sottoscritto da ciascun partecipante ed inviato via PEC a tutte le Parti.

Si allega:


1. Comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo del 18 dicembre 2020.
2. Allegato alla comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo, recante *inter alia* i profili professionali ed il livello contrattuale del personale eccedente, aggiornato alla forza lavoro in essere al 21 dicembre 2020.

Milano – Roma, 21 dicembre 2020


Camaleu Italia S.r.l. in fallimento



FILCAMS-CGIL



FISASCAT-CISL



UILTUCS

